

COMUNE DI GESSOPALENA

(Provincia di Chieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta

22-12-2023

N°

34

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue 22-12-2023 del mese di dicembre alle ore 18:40, nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dall'art. 29 dello Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima. Sono presenti all'appello nominale i Signori:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1)	MARIO ZULLI	Presente	
1)	ALESSANDRO LANNUTTI	Assente	
1)	CAMILLO TALONE	Presente	
1)	Giuseppe Tiberini	Presente	
1)	EZIO BOZZI	Presente	
1)	NICOLA TROILO	Presente	
1)	GIUSEPPE DI PAOLO	Assente	
1)	MARIELLA DE SANCTIS	Presente	
1)	ANGELO MANZI	Presente	
1)	TOMMASO TROILO	Assente	
1)	ANTONIO VINCENZO PERSIANI	Assente	
	Totale n.	Presenti 7	Assenti 4

Risulta in qualità di assessore esterno:

ROSSELLA MARCELLO

Presente

Partecipa il Segretario del Comune, Dott. JEAN DOMINIQUE DI FELICE, incaricato della redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il MARIO ZULLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con apposita separata votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che il Comune di Gessopalena con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per Legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui

detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione al 31 dicembre 2022 come risultante dalle schede di rilevazione e dalla relazione tecnica allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Comune di Gessopalena possiede le seguenti partecipazioni dirette:

- ECO.LAN. SPA per la Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, quota di partecipazione: 1,24%;
- SASI S.p.a., che svolge l'attività di servizio idrico integrato quota di partecipazione: 1,20%;
- CARECINA GAS srl, che svolge la funzione di distribuzione del Gas quota di partecipazione: 25%;
- CALDERALI GAS srl, che svolge la funzione di distribuzione del Gas quota di partecipazione 25%;

VISTA la visura camerale, agli atti di questo Ente, dalla quale risulta che la ISI S.r.l., già in liquidazione, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.07.2021;

DATO ATTO CHE per la Carecina GAS Srl viene mantenuta la partecipazione dell'Ente nelle more dell'espletamento della gara d'ambito Chieti 2 Est-Sud per l'affidamento della gestione in forma associata del pubblico servizio di distribuzione del Gas metano così come previsto dal D.M. 226/2011;

DATO ATTO che la partecipazione del 25% nel capitale sociale di Calderali Gas S.r.l. è detenuta insieme agli altri Comuni soci pubblici di Torricella Peligna, Montenerodomo e Roccascalegna, ciascuno dei quali detiene una pari quota del 25%;

CONSIDERATO che:

- il 21/07/2022 l'Assemblea ordinaria della Calderali Gas S.r.l. unanime ha deliberato di procedere alla totale cessione delle quote societarie a causa dello stato di crisi del settore conseguente all'invasione Russa dell'Ucraina, iniziata nel febbraio 2022

, che ha determinato un vertiginoso aumento del prezzo al mc del gas, che tra maggio 2021 e maggio 2022 è stato di circa il 1000%, nonché importanti difficoltà alla continuità aziendale per la quale il principale fattore di rischio era rappresentato dalla disponibilità di uno shipper (fornitore all'ingrosso) in grado di praticare un'offerta per la fornitura di gas a prezzi sostenibili e certi, rischio conseguente alla desertificazione delle offerte di vendita sul mercato all'ingrosso;

- all'esito di ulteriori sviluppi negativi, il 19/11/2022 l'Assemblea ordinaria della Società in argomento, preso atto del perdurare dello stato di crisi, dell'altissima volatilità dei prezzi e dell'impossibilità di garantire la continuità aziendale conseguente al venir meno del proprio shipper Vestina Gas e Luce S.p.a. che unilateralmente ha rescisso anticipatamente il contratto in essere e alla perdita di tutti i propri clienti finali con il loro passaggio al Fornitore di Ultima Istanza (FUI) Enel o Hera, unanime ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre ai Consigli comunali degli Enti soci la proposta sulla messa in liquidazione della Società entro il 31/12/2022;

- che lo Stato Patrimoniale e Conto Economico, della Calderali Gas S.r.l. al 30/11/2022, evidenziano una situazione economico-patrimoniale equilibrata da cui deriva una proiezione dell'utile di esercizio di € 10.716/19 e a un attento esame consentono di valutare positivamente le prospettive della procedura di liquidazione non implicanti riflessi negativi sul bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale N. 27 del 20/12/2022 si è deliberato di approvare lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Calderali Gas S.r.l.; e si è dato ampio mandato al Sindaco, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, per deliberare lo scioglimento anticipato e di messa in liquidazione in sede di Assemblea ordinaria della società;

Considerato che l'assemblea ordinaria dei soci della Calderali Gas il 29 novembre 2023 ha deliberato la messa in liquidazione della società Calderali gas;

Vista la nota dell'Amministratore Unico della Calderali con la quale è convocata l'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 18 dicembre 2023 per lo scioglimento e messa in liquidazione della società con contestuale nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 22 dello statuto della società;

DATO ATTO CHE, con delibera 308/2023/VSG acquisita al protocollo Comunale n. 6336 del 13/11/2023 la Corte dei Conti ha accertato nei confronti della ECO.LAN spa:

- il mancato aggiornamento dell'art. 24, commi 1 e 2, dello statuto in riferimento al testo dell'art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016, come sostituito dall'art. 7, comma 1 lett. "b", del d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- il mancato rispetto dell'obbligo di trasparenza di cui al combinato disposto degli articoli 22 del d. lgs. n. 175 del 2016 e degli articoli 8 e 13, del d. lgs. n. 33 del 2013, con specifico riferimento alla permanenza delle informazioni per un periodo di cinque anni successivi rispetto a quello in cui sorge l'obbligo di pubblicazione;

DATO ATTO CHE, un terzo rilievo attiene la scelta di adottare quale sistema di governo e gestione il Consiglio di Amministrazione in luogo dell'organo amministrativo Monocratico – Amministratore Unico;

DATO ATTO CHE nella stessa delibera la Corte dei Conti ha invitato i Comuni partecipanti alla specifica e analitica valutazione dell'economicità e dell'efficienza del sistema di governo e gestione tramite consiglio di amministrazione, in luogo di quello dell'amministratore unico, in sede di analisi annuale dell'assetto complessivo della ECO.LAN. s.p.a., da svolgersi ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016;

VISTA la nota della ECO.LAN spa acquisita al protocollo comunale n. 6872 del 07/12/2023 a firma del Direttore Generale nella quale si dà atto delle motivazioni economiche e dell'opportunità in termini di efficienza del sistema di governo di gestione di adottare quale sistema di governo e gestione il Consiglio di Amministrazione in luogo dell'organo amministrativo Monocratico – Amministratore Unico;

RITENUTO CHE allo stato attuale non sia possibile effettuare una valutazione sull'economicità ed efficienza del sistema di governo della società, analisi che verrà svolta in separata sede anche attraverso l'esame della documentazione agli atti della società stessa;

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci della ECOLAN spa acquisita al protocollo comunale n. 6970 del 13/12/2023 che al punto 4 dell'ordine del giorno testualmente recita: " Riscontro alla deliberazione n.308/2023/VSG della Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per l'Abruzzo ricevuta in data 13/11/2023 – valutazioni e determinazioni";

UDITO il Sindaco il quale riferisce al Consiglio comunale, riguardo alla partecipazione in Calderali Gas, che l'Assemblea Straordinaria dei soci, in data 18 dicembre u.s., alla presenza del notaio Francesco Carabba, ha deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della società con contestuale nomina del liquidatore.

Riferisce, inoltre, riguardo alla partecipazione in Ecolan SpA che, in data 19 dicembre u.s., si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci. La stessa ha preso atto della Deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per Abruzzo n. 308/2023/VSG dell'8.11.2023, depositata il 13.11.2023, impegnandosi a porre in essere gli adempimenti per recepire i rilievi mossi dalla Magistratura contabile, confermando comunque la scelta di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, in luogo dell'Amministratore Unico, per ragioni di adeguatezza organizzativa anche tenuto conto del contenimento dei costi.

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di Società a

Partecipazione Pubblica, come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con la seguente votazione, presenti e votanti n. 7, favorevoli n. 7;

Unanime

DELIBERA

1. Di considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente deliberato, quale motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
2. Di prendere atto e recepire nel presente deliberato quanto riferito dal Sindaco in merito alle determinazioni dell'Assemblea Straordinaria dei soci della Calderali Gas, in data 18.12.2023, e dell'Assemblea Ordinaria dei soci della Ecolan SpA, in data 18.12.2023;
3. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di Gessopalena detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che l'Assemblea ordinaria dei soci della Calderali Gas il 29 novembre 2023 ha deliberato la messa in liquidazione della società Calderali gas
5. Di dare atto che è convocata l'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 18 dicembre 2023 presso lo studio notarile Carabba per lo scioglimento e messa in liquidazione della società con contestuale nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 22 dello statuto della società;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate;
7. Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Torricella Peligna, Montenerodomo e Roccascalegna per gli atti di propria competenza in ordine alla Calderali Gas S.r.l.;
8. Di prendere atto della nota di ECO.LAN spa circa le motivazioni sull'economicità ed efficienza del sistema di governo in relazione alla delibera della Corte dei Conti n. 308/2023/VSG acquisita al protocollo Comunale n. 6336 del 13/11/2023, riservandosi ulteriori valutazioni anche in seguito alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci;
9. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
10. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. con le modalità di cui all' art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n.114 alla struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del MEF attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro, <https://portaletesoro.mef.gov.it>, e di

trasmettere la presente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.S.P;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che riporta il seguente esito:

Con la seguente votazione, presenti e votanti n. 7, favorevoli n. 7;

Unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del D.lgs. n.267/2000.

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA
(F.to Pablo De Gregorio)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to MARIO ZULLI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. JEAN DOMINIQUE DI
FELICE)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico, il
29-01-2024 al n. 41 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del TUEL;

Gessopalena, li 29-01-2024

Il Segretario Comunale
(F.to Dott. JEAN DOMINIQUE DI
FELICE)

E' divenuta esecutiva il giorno 22-12-2023 perché dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Gessopalena, li 29-01-2024

Il Segretario Comunale
(F.to Dott. JEAN DOMINIQUE DI
FELICE)

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Gessopalena, li _____

IL FUNZIONARIO
